



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 8.7.2020, innanzi al Giudice dott. Beatrice Ragusa, viene chiamata la causa R.G. n.453 dell'anno 2019.

Richiamato il provvedimento di fissazione della presente udienza nelle forme cartolari del 16.5.2020 regolarmente comunicato alle parti costituite; lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti e le conclusioni ivi formulate;

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio per provvedere.

Il Giudice

Beatrice Ragusa

Alle ore 16.00 riaperto il verbale dopo la camera di consiglio, si provvede come di se-

Tribunale di Agrigento



guito:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice

dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 453 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

██████████, nato a ██████████

██████████, nata a ██████████

██████████, ██████████, nato a ██████████

██████████ e ██████████, nata a

██████████ I), sia in proprio sia quali

esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ██████████

nato a ██████████ e ██████████

██████████ nata a ██████████, ██████████

██████████ nata a ██████████

e ██████████ ██████████ nato a ██████████

██████████ sia in proprio sia quali esercenti la responsabilità

genitoriale sui minori ██████████, nata a ██████████

██████████, ██████████

██████████ e ██████████, nato a ██████████

██████████, ██████████, nata a ██████████



██████████ e ██████████, nato a ██████████
il ██████████ sia in proprio sia quali eser-
centi la responsabilità genitoriale sui minori ██████████, nato
a ██████████, ██████████
██████████ nato a ██████████ e ██████████
██████████, nata a ██████████
██████████ che agiscono in proprio e n.q. di eredi di ██████████, nato a
██████████ e deceduto in ██████████ tutti rappre-
sentati e difesi dall'avv. ██████████ presso il cui studio in ██████████
nella via ██████████, sono elettivamente domiciliati;

– attori –

CONTRO

██████████ S.p.a. (già ██████████ ██████████, P.
IVA ██████████ con sede legale in ██████████, via ██████████
██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentata e difesa dall'Avv. Concetta Valeria Paterno ed elettivamente do-
miciliata presso il suo studio sito in ██████████, giusta
procura in atti;

– convenuta –

E NEI CONFRONTI DI

██████████, rappresentato e dife-
so dall'Avv. ██████████, presso il cui studio in ██████████
██████████ è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

– convenuto –



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con notifica dell'atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori di seguito indicati: [REDACTED] [REDACTED] (padre); [REDACTED] (madre); [REDACTED] [REDACTED] (fratello); [REDACTED] (cognata) in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (sorella) e [REDACTED] [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (sorella) e [REDACTED] [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote), tutti in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED], hanno chiesto la condanna solidale di [REDACTED] e [REDACTED] spa al risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 3.624.436,25 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) – conseguenti alla morte di [REDACTED] [REDACTED] deceduto in data 28.01.2018, all'età di trentasei anni, per le gravissime lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi sulla S.S. [REDACTED] [REDACTED], alle ore 12,10 circa, nell'area di incrocio con [REDACTED] [REDACTED] tra la vettura [REDACTED] [REDACTED] condotta e di proprietà di [REDACTED] assicurato presso [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e il motociclo [REDACTED] condotto dalla vittima (e di sua proprietà).



Si è costituito [REDACTED], il quale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva con riferimento al danno *iure hereditatis* avanzato dagli attori; nel merito ha eccepito la responsabilità esclusiva della vittima nella causazione del sinistro, a causa dell'alta velocità di marcia; ha chiesto dunque, il rigetto delle pretese avversarie e, in subordine il riconoscimento del concorso di colpa di [REDACTED] e la riduzione dell'importo risarcibile, con vittorie di spese di lite e distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito.

Si è costituita altresì la [REDACTED] S.p.A. la quale ha sostanzialmente riprodotto le deduzioni del [REDACTED] di cui sopra.

Nelle more del giudizio da un lato, gli attori hanno rinunciato alle pretese risarcitorie *iure hereditatis* (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n .1 cpc, ove si legge che *“gli attori rinunciano a quella parte delle conclusioni nelle quali si chiede la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della “somma di €. 656.506,25 ed €. 600.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e danno morale soggettivo iure hereditatis, nonché euro 19.000,00 per danno riportato dal motoveicolo e spese di rottamazione”*) e dall'altro, la Compagnia assicuratrice [REDACTED] ha corrisposto la complessiva somma di €. 255.000,00 ad alcuni degli attori, i quali hanno dichiarato di accettare ed incassare detta somma solo a titolo di acconto sul maggior danno patito e rivendicato. In particolare, [REDACTED] c [REDACTED] S.p.A ha offerto a: 1- [REDACTED], padre della vittima, la somma di €. 90.000,00; 2- [REDACTED], madre della vittima, la somma di €. 90.000,00; 3- [REDACTED], fratello della vittima, la somma di €. 25.000,00; 4- [REDACTED], sorella della vit-



tima, la somma di €. 25.000,00; 5- [REDACTED], sorella della vittima, la somma di €. 25.000,00.

Rigettate le prove orali richieste da parte attrice, ritenuta la superfluità e l'inconducenza delle stesse, nonché la richiesta di CTU sulla dinamica del sinistro, la causa istruita in via meramente documentale, all'udienza odierna la causa, intese le conclusioni delle parti, è stata posta in decisione ex art. 281 sexies cpc.

Preliminarmente deve darsi atto della proponibilità in rito delle domande risarcitorie delle parti attrici, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia di assicurazioni convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005, con lettere raccomandate inoltrate via PEC in data 6.3.2018 [cfr. doc. 5 della produzione di parte attrice].

Sempre in via preliminare è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle domande iure hereditatis.

Al riguardo i convenuti, all'atto della tempestiva costituzione in giudizio, hanno contestato la sussistenza, in capo agli attori, della loro qualità di eredi di [REDACTED], stante la sussistenza di moglie e figli.

A fronte di tali allegazioni – peraltro legittimamente fondate sul disposto degli artt. 568 e 581 c.c. – gli attori non hanno fornito in giudizio alcun elemento idoneo a comprovare le rispettive qualità di eredi del de cuius. Si noti, peraltro, che – per costante giurisprudenza di legittimità – i soggetti che, quali eredi, propongono un'azione giudiziaria, hanno l'onere di provare tale loro qualità, cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 8623/1991) e



che tale onere viene meno soltanto quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo (così Cass. civ. 25341/2010 e 23057/2009).

Ciò posto, deve darsi atto che gli attori in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc hanno rinunciato alla richieste di risarcimento avanzate *iure hereditatis*.

Restano da esaminare, pertanto, le pretese risarcitorie formulate *iure proprio*.

Anzitutto, può dirsi provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo, la cui verifica trova piena conferma nella sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Agrigento in data 14.03.2019 con la quale [REDACTED] [REDACTED] è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato di cui all'art. 589 bis cp. (doc. 5 della produzione della convenuta [REDACTED], sulla scorta della motivazione per cui si deve "*ritenere la notevole concorsualità nell'illecito colposo della condotta della vittima, che stava viaggiando ad oltre 170 km/h in una strada che ciò non permetteva ed in violazione del triplo del limite di velocità ivi imposto. Ove la velocità fosse stata commisurata l'incidente questo non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe avuto conseguenze meno devastanti*".

Al riguardo è opportuno evidenziare che la Suprema Corte ha affermato: "*La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giu-*



dice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non potendo essere oggetto di statuizione assistita dall'efficacia di giudicato, bene può essere utilizzato come prova dal giudice, nell'accertamento dei fatti" (Cass. civ. n. 6668/2011; così anche Cass. civ. n. 4258/2011 e n. 24587/2010).

Pertanto, pur se la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo e non inverte l'onere della prova, essa costituisce per il giudice civile un fatto che può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014).

Nel caso in esame, dal rapporto della polizia stradale si evince che lungo la carreggiata della SS. 115 secondo la direzione di marcia Gela-Agrigento tenuta dal conducente dell'autovettura [REDACTED] si osserva: 1) il tracciato della statale caratterizzato da lunghissimo rettilineo 2) la segnaletica verticale di preavviso di intersezione stradale con diritto di precedenza e obbligo di procedere diritto. Ancor prima di detta segnaletica risulta installata altra segnaletica verticale con limite massimo di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso.

Ciò è sufficiente ad individuare la responsabilità del convenuto [REDACTED] nella verifica del sinistro, avendo compiuto la manovra di svolta a sinistra interdotta da segnaletica verticale di direzione obbligatoria e segnaletica orizzontale costituita da linea continua di mezze-



ria e immettendosi contromano nella corsia opposta al fine di accedere all'area [REDACTED] sulla quale è ubicato segnale verticale di divieto di accesso.

Ciò detto, occorre rilevare che la Suprema Corte ha affermato: *“Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”* (Cass. n. 477/2003); in altri termini, è necessario *“accertare se quella manovra debba ritenersi imputabile al comportamento colposo del conducente, ovvero se fu necessitata ed, in ogni caso, se l'altro conducente fece, da parte sua, tutto il possibile per evitare il danno”* (Cass. civ. n. 2734/1970; così anche Cass. civ. n. 3249/1969).

Ora, va evidenziato che nel corso del presente giudizio non è emerso che [REDACTED] si sia del tutto attenuto alle norme della circolazione stradale e abbia tenuto una velocità consona alle condizioni della strada e del traffico (come prescritto dall'art. 141, primo comma, cod. strada) e, in definitiva, abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

In particolare, in ordine al rilievo del concorso di colpa del danneggia-



to, deve farsi riferimento alle risultanze dei rilievi tecnici effettuati dagli Agenti della Polizia Stradale di Agrigento (doc.2 della produzione attorea) non smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario e alla relazione di consulenza tecnica del P.M. depositata in seno al procedimento penale n. 334/18 r.g.n.r. a carico di [REDACTED]

In seno al presente giudizio, infatti, gli attori non hanno offerto prospettazioni differenti rispetto alla dinamica del sinistro già al vaglio del giudice penale, né il compendio probatorio risulta essere stato ampliato, pertanto è apparsa del tutto superflua ed esplorativa la richiesta di una CTU sulla dinamica del sinistro.

Orbene, considerato che *“il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”* (Cass. civ. n. 15714/2010), può dunque farsi riferimento alle conclusioni rassegnate nel giudizio penale a carico del [REDACTED]

Nel dettaglio, il consulente del pubblico ministero, chiamato ad individuare le cause dell’incidente, previo esame di tutti gli elementi disponibili (conformazione del luogo del sinistro, deformazioni subite dai veicoli coinvolti e rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Agrigento) ha concluso per l’altissima velocità di marcia del veicolo condotto dal [REDACTED] (circa 240 km orari, ridotti a 200 km orari al momento dell’urto), con superamento del triplo del limite massimo consentito sulla strada percorsa, come peraltro attestato dalle lunghe tracce di frenata (circa 32,90 metri) che



si scorgono nei reperti fotografici depositati (cfr. consulenza tecnica del PM in atti).

Tali deduzioni devono essere condivise posto che, stante l'ora del giorno e la conformazione della strada con ampia visuale, è ragionevole ritenere che una adeguata velocità di marcia del veicolo del [REDACTED] avrebbe ridotto notevolmente le conseguenze dannose del sinistro.

Deve quindi presumersi, in virtù del principio giurisprudenziale sopra enunciato, che anche la vittima abbia concorso a provocare l'incidente per cui è causa, tale concorso colposo va individuato nel 50%, mentre il restante 50% può essere attribuito a [REDACTED]

Ne consegue che, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dai congiunti della vittima – nei termini che seguono -, il convenuto [REDACTED] deve ritenersi obbligato al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro, in ragione del 50% della loro entità.

A risarcire i suddetti danni è tenuta, in solido e nella stessa misura, anche la [REDACTED], n.q. di impresa assicuratrice del veicolo del [REDACTED]

Passando all'esame delle poste risarcitorie richieste dagli attori, si specifica che gli stessi, a seguito della rinuncia alla domanda sul danno *iure hereditatis*, hanno chiesto la condanna al pagamento dei danni non patrimoniali *iure proprio* (danno morale soggettivo e da perdita del rapporto parentale per la scomparsa del prossimo congiunto).

Si premette che il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la



persona non connotati da rilevanza economica (così Cass. civ., sez. un, n. 26972/2008), tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata – oltre che alle previsioni normative espresse – anche ai diritti inviolabili della persona presidiati dalla Carta Costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che consistono nella condotta, nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e nel danno (secondo l'opinione ormai consolidata, nella species di danno conseguenza).

All'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale, l'unica voce risarcitoria riconoscibile agli attori – in assenza di alcuna prova relativa alla sussistenza di un danno biologico iure proprio – è rappresentata dal cd. “danno parentale per morte del congiunto”, per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione.

In proposito, prima di giungere all'ultimo orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), è utile esporre talune considerazioni di carattere preliminare.

La giurisprudenza di legittimità, già nel 2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo, idoneo – in quanto tale – ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria e il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. 8827 e 8828/2003),



Si sosteneva la necessità di individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, di selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare un nesso di causalità giuridica e, infine, di riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali (atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica), veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con l'irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso – si diceva – è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Il “danno parentale” si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale “famiglia”, protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. civ. n. 16070/2006 e sez. un., n. 500/1999).

Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare il risarcimento da concedere alla vittima dell'illecito.

L'uno riparava – come detto – lo stato di afflizione, di turbamento an-



che profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

Rispetto poi alla categoria del "danno parentale", la Corte di Cassazione ancora ribadiva: "Principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr.: art. 2 - 62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con L. 7 aprile 2005, n. 57) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost. sentenza del 14 luglio 1986 n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost." (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).

Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto: esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dall'irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si



esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del "danno parentale", risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando ormai spazio una unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

È stato, infatti, affermato: "Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione" (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Rispetto alla questione che ci occupa, le sezioni unite della Suprema Corte hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice



liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite a causa della perdita del congiunto, sia nel frangente in cui essa viene percepita sia in tutto l'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro (da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 28989/2019).

Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, il cui utilizzo, per tutti i postumi diversi dalle cd. "micro-permanenti" derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, è stato generalizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011).

Le tabelle in argomento prevedono varie forcelle, al cui interno determinare l'importo del "danno parentale" sofferto dai congiunti della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che in-



tratteneva con la persona deceduta, e ciò in ossequio al principio della necessaria "individualizzazione" del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È necessario tenere conto, in proposito, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.

Ciò posto, si osserva che – in base ai parametri sopra indicati - in difetto di allegazione di specificità del danno patito da parte degli attori che giustifichi un'eventuale personalizzazione (cfr Cass. 24076/2015)– si reputa congruo riconoscere - in relazione al decesso di ██████████, ai genitori ██████████ e ██████████ la somma di € 200.000,00 ciascuno ai valori attuali (all'interno della forcella relativa al danno per morte di un figlio: da € 165.960,00 ad € 331.920,00), giacché si reputa che il loro legame affettivo con la vittima sia stato quello che ha patito una maggiore compromissione, essendo stato prematuramente spezzato il vincolo che li legava ad uno dei loro figli (deceduta a soli trentasei anni).

A ██████████, ██████████ e ██████████
██████████ fratelli non conviventi con il de cuius che al momento del fatto avevano – rispettivamente – 46, 36 e 42 anni, appare equo a questo giudice



attribuire, in considerazione della (presumibile) minore intensità del pur forte rapporto affettivo che doveva legarli alla vittima e delle ripercussioni che il tragico evento ha indubbiamente avuto sulle loro vite, l'importo di € 60.000,00 ciascuno (nell'ambito della forcella relativa al danno per morte di un fratello: da € 24.020,00 ad € 144.130,00).

Per quanto concerne, invece, la posizione di tutti gli altri attori e specificamente, [REDACTED] in proprio e nella qualità di genitore esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote) non va riconosciuto alcunché sulla scorta del prevalente – e condivisibile – orientamento di legittimità secondo cui il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare; perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle re-



lazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 cost. (così Cass. civ. n. 4253/2012; cfr. anche Cass. civ. n. 10832/2007 e n. 6938/1993).

Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli attori, tale non potendosi intendere le fotografie versate in atti e ritraenti riunioni in occasione delle festività. Si consideri, altresì, che per alcuno degli attori, per esempio in capo a ██████████, considerata l'età al momento del sinistro (1 anno), nessuna lesione appare *ictu oculi* essersi configurata.

A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio (non patrimoniale) sofferto dai singoli attori in conseguenza del sinistro 28 gennaio 2018 è dunque pari ad € 200.000,00 per ██████████ ██████████ e ██████████ ciascuno e ad € 60.000,00 ciascuno per ██████████, ██████████ e ██████████.

Al fine di stabilire quanto compete a titolo di risarcimento, bisogna operare una riduzione dei predetti importi della misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità attribuito a ██████████, per giungere così ad € 100.000,00 per ██████████ e ██████████ ciascuno e ad € 30.000,00 ciascuno per ██████████, ██████████ e ██████████.

Gli importi in questione, in quanto calcolati ai valori attuali, andranno prima devalutati alla data del fatto (28 gennaio 2018), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivaluta-



te.

Infatti i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.

La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al



principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.

Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devaluazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all’epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l’importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Deve pure rilevarsi che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquida-



te a titolo di risarcimento danni da fatto illecito non esige alcuna richiesta specifica della parte, potendo essere accordato anche d'ufficio, dal momento che tali voci costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e devono, quindi, ritenersi comprese nell'originario petitum della domanda risarcitoria ove non ne siano state espressamente escluse (cfr. Cass. civ. n. 10022/2003, n. 14743/2000, n. 13358/1999, n. 12234/1998, n. 11190/1998 e n. 8259/1997).

Nel caso specifico, peraltro, all'atto di compiere tale operazione bisogna prendere in considerazione gli acconti che la compagnia convenuta ha già corrisposto in via stragiudiziale in data 14.2.2019, pari ad € 90.000,00 ciascuno per [REDACTED] e [REDACTED] e ad € 25.000,00 ciascuno per [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [cfr. doc. 3 produzione della convenuta].

Infatti, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto, devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e, detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computare quindi gli interessi, da calcolare secondo il criterio fissato dalla citata Cass. civ., sez. un., n. 1712/1995 (così Cass. civ. n. 6357/2011 e n. 3747/2005).

Sulla scorta di tali dati, si giunge alla conclusione per cui le somme spettanti agli attori, comprensive di rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi e detratti gli acconti ricevuti), ammontano ad € 10.110,06 ciascuno per [REDACTED] e [REDACTED] e ad € 5.055,02 ciascuno per [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]



G [REDACTED]

Va dunque disposta la condanna solidale delle parti convenute al pagamento delle somme appena indicate, sulle quali sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

Atteso l'esito della lite (riconoscimento del concorso di colpa paritario del danneggiato e pagamento in acconto quasi integrale da parte della [REDACTED] spa del risarcimento riconosciuto in questa sede) le spese di lite nel rapporto tra gli attori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico dei convenuti soccombenti in solido, da distrarre in favore del procuratore delle attrici (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), ad eccezione della parte [REDACTED], ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con dimidiazione dei compensi.

I restanti attori [REDACTED] in proprio e nella qualità di genitore esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote); [REDACTED] (cognato) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori [REDACTED] (nipote), [REDACTED] (nipote) e [REDACTED] (nipote)) rimasti soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese di lite nei



confronti delle controparti.

La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 37/2018 (parametri minimi). È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Avuto riguardo alla sostanziale identità delle questioni affrontate con riferimento alle posizioni dei singoli congiunti del *de cuius*, si ritiene di non dover accordare la maggiorazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del citato D.M.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- condanna [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] della somma pari a € 10.110,06 ciascuno oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna [REDACTED] e [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] della somma pari a € 5.055,02 ciascuno oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.



- rigetta le altre domande attoree;
- condanna [REDACTED] e [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro al pagamento in favore di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di 2/3 delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000,00 ed euro 1142,00 per spese, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario;
- condanna [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di [REDACTED], liquidate in euro 2.000,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte [REDACTED] in favore dell'avv. [REDACTED], [REDACTED] dichiaratosi antistatario;
- condanna [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED], [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro



tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte [REDACTED] in favore dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] dichiaratosi antistatario;

– condanna [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro

tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte [REDACTED] in favore dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] dichiaratosi antistatario;

– condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte [REDACTED] in favore dell'avv.

[REDACTED] dichiaratosi antistatario;

– condanna [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore

[REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante

pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte [REDACTED] in favore dell'avv. [REDACTED]



██████████ dichiaratosi antistatario;

- condanna ██████████ e ██████████
██████████ in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
██████████ al pagamento in favore di ██████████
██████████ e ██████████ Spa in persona del suo legale rappresentante
pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascu-
no, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto
alla parte ██████████ in favore dell'avv. ██████████

██████████ dichiaratosi antistatario;

- condanna ██████████ e ██████████
██████████ in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
██████████ al pagamento in favore di ██████████
██████████ e ██████████ Spa in persona del suo legale rappresen-
tante pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500
ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi
(quanto alla parte ██████████ in favore dell'avv. ██████████

██████████ dichiaratosi antistatario;

- condanna ██████████ al pagamento in favore di ██████████
██████████ e ██████████ Spa in persona del suo legale rap-
presentante pro tempore delle spese del giudizio liquidate in euro
3.500 ciascuno, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da di-
strarsi (quanto alla parte ██████████ in favore dell'avv. ██████████

██████████ dichiaratosi antistatario;

- condanna ██████████ e ██████████ in qua-
lità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ██████████



██████████ al pagamento in favore di ██████████ e ██████████
██████████ Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle
spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte ██████████
██████████ in favore dell'avv. ██████████ di-
chiaratosi antistatario;

– condanna ██████████ e ██████████ in qua-
lità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ██████████

██████████ al pagamento in favore di ██████████ e
██████████ Spa in persona del suo legale rappresentante pro
tempore delle spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla
parte ██████████ in favore dell'avv. ██████████
██████████ dichiaratosi antistatario;

– condanna ██████████ e ██████████ in qua-
lità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ██████████

██████████ al pagamento in favore di ██████████ e ██████████
██████████ Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore del-
le spese del giudizio liquidate in euro 3.500 ciascuno, oltre le spese
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da distrarsi (quanto alla parte ██████████
██████████ in favore dell'avv. ██████████ di-
chiaratosi antistatario;

Così deciso in Agrigento, in data 08/07/2020.

Il Giudice

Beatrice Ragusa

